



Rif. prot. n° 0001381/6/3

Sospiro, 16 marzo 2018

**ORDINANZA n° 02**  
**per VARIAZIONE PROVVISORIA CIRCOLAZIONE STRADALE:**  
**ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CASALETTO NADALINO**  
**per LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA**  
**ai sensi del D.Lgs. 285/92, art. 7, c. 1, lett. b**

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

Vista la richiesta della ditta **Cazzola s.r.l.** di Pinarolo Po (PV) del 12.03.2018, ns. prot. n° 0001381 del 13/03/2018, riguardante i lavori di *Collettamento della frazione di Longardore alla rete fognaria del capoluogo*, ed in particolare di **posa di tubazioni sotto la strada comunale** via Casaletto Nadalino, tra la frazione Longardore (fine centro abitato) e la cascina Casaletto Nadalino; ritenuto necessario, in considerazione della limitata larghezza della strada, istituire un **divieto di transito** nel tratto stradale interessato;

visto il D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e succ. mod. ed int.;

visto in particolare l'art. 7 “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, c. 1, lett. b: “1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: ... b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli...;

visto il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e succ. mod. ed int.;

visto il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare gli artt. 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza” e 109;

**ordina**

- che **dalle ore 8:00 di lunedì 19.03.2018 fino alle ore 18:00 di lunedì 30.04.2018**, e comunque per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, è istituito un **divieto di transito** (eccetto accesso aree intercluse per residenti e conduttori dei fondi agricoli) in via Casaletto Nadalino, nel tratto compreso tra la frazione Longardore (fine centro abitato) e la cascina Casaletto Nadalino;
- che la ditta **Cazzola s.r.l.** di Pinarolo Po (PV) provveda a far apporre tempestivamente la **segnaletica stradale** idonea, incluse opportune presegnalazioni presso gli incroci con la S.P. n° 87 “Giuseppina”, e via “Vittorio Emanuele” (prevedendo e segnalando idonei percorsi alternativi) ai sensi del vigente Codice della Strada, al fine di consentire una regolare circolazione stradale;
- che il Resp. dell'Area Amministrativa, con il supporto logistico dell'Area Tecnica, provveda a dare adeguata **pubblicità** al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ed avviso ai cittadini nei consueti modi di diffusione complementari;
- che la Polizia Locale, e gli altri Agenti delle Forza Pubblica provvedano alla vigilanza per l'esatta **osservanza** della presente ordinanza.

A norma della L. 241/1990, artt. 3, c. 4, e 5, c. 3, si avverte che, Responsabile del Procedimento è l'arch. Assandri Alberto, Resp. dell'Area Tecnica.

Ai sensi della L. 241/1990, art.3, si comunica che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (ai sensi della L 1034/1971) entro 30 gg. dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, al Ministero dei Lavori Pubblici (delle Infrastrutture e Trasporti) (ai sensi del D.P.R. 1199/1971) entro 60 gg. dalla suddetta pubblicazione.

Per le trasgressioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 e succ. mod. e int.

La presente ordinanza è valida dal giorno lunedì 19 marzo 2018

il Responsabile dell'Area Tecnica  
arch. Alberto Assandri

